CAMERA DEI DEPUTATI N. 1987-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE III E IV

III (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE) e IV (GIUSTIZIA)

(Relatori: per la III Commissione, **BORRI**;
per la IV Commissione, **BONFIGLIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 luglio 1984 (Stampato n. 572)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)
E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

Tramesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° agosto 1984

Adesione alla convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata all'Aja il 1° giugno 1970

Presentato alla Presidenza il 25 marzo 1985

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La convenzione in esame (composta di 31 articoli) è stata adottata all'Aja il 1° giugno 1970 e sostituisce quella precedente del 12 giugno 1902, ormai ritenuta inadeguata e pertanto denunciata, da molti Stati firmatari. Essa è stata firmata dal Lusserburgo e ratificata da: Danimarca, Egitto, Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Cecoslovacchia.

La convenzione impone ad ogni Stato contraente l'obbligo di riconoscere i divorzi e le separazioni personali pronunciate, « a seguito di procedura giudiziaria o altra procedura ufficialmente riconosciuta », presso gli altri Stati contraenti. Riguarda soltanto il riconoscimento del divorzio o della separazione personale escludendo dal suo campo di applicazione eventuali misure o condanne accessorie contenute nella decisione di divorzio o di separazione (articolo 1).

Con l'articolo 2 vengono indicate le condizioni in cui debbono trovarsi i coniugi ai fini del riconoscimento, mentre l'articolo 3 fissa i criteri di competenza. Gli articoli 4 e 5 disciplinano la domanda riconvezionale e la convenzione della separazione personale in divorzio. L'articolo 6 stabilisce che non può costituire motivo di rifiuto del riconoscimento del divorzio o della separazione la circostanza che la legge dello Stato, in cui il riconoscimento viene chiesto, non permetta, secondo i casi, il divorzio o la separazione per medesimi fatti.

L'articolo 7 prevede, inoltre, che gli Stati contraenti possano rifiutare il riconoscimento del divorzio nel caso in cui al momento del suo ottenimento entrambi i coniugi fossero cittadini di Stati la cui legislazione non prevede il divorzio; l'articolo 8 sancisce la tutela del diritto alla difesa; l'articolo 9 regola l'ipotesi di precedenti decisioni in materia; l'articolo 10 consente il rifiuto del riconoscimento quando sia incompatibile manifestamente con l'ordine pubblico dello Stato richiesto; l'articolo 11 garantisce per gli sposi divorziati il diritto a risposarsi.

Gli articoli successivi regolano le ipotesi di litispendenza, i rapporti con gli Stati che hanno più ordinamenti giuridici applicabili per territorio o per persone, il regime delle riserve, il campo di applicazione dell'accordo.

Le Commissioni riunite Affari esteri e Giustizia si sono trovate concordi nel riconoscere che la convenzione in esame costituisce una normativa efficace e funzionale atta a regolare il regime del riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali: in tal senso, invitano pertanto l'Assemblea ad autorizzare la ratifica.

BORRI:
relatore per la III Commissione

BONFIGLIO:
relatore per la IV Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata a l'Aja il 1° giugno 1970.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stesa.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*